



COMUNE DI MIRTO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
TARES

ADOTTATO

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani.....	5
Art. 4. Soggetto attivo.....	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	6
Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo.....	6
Art. 6. Soggetti passivi.....	6
Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art. 8. Esclusioni dall'obbligo di conferimento e pagamento del tributo.....	7
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	8
Art. 10. Superficie degli immobili.....	8
TITOLO III – TARIFFE.....	10
Art. 11. Costo di gestione.....	10
Art. 12. Determinazione della tariffa.....	10
Art. 13. Articolazione della tariffa.....	10
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo.....	11
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche.....	11
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche.....	12
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche.....	13
Art. 19. Scuole statali.....	13
Art. 20. Tributo giornaliero.....	13
21. Tributo provinciale.....	14
TITOLO III – Riduzioni	15
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche.....	15
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	15
Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	15
Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	16
TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI.....	17
Art. 26. Presupposto della maggiorazione.....	17
Art. 27. Aliquote.....	17
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	18
Art. 28. Obbligo di dichiarazione.....	18
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	18
Art. 30. Funzionario responsabile.....	19
Art. 31. Accertamento.....	19
Art. 32. Sanzioni.....	20
Art. 33. Riscossione.....	21
Art. 34. Interessi.....	21
Art. 35. Rimborsi.....	21

Art. 36. Somme di modesto ammontare.....	21
Art. 37. Contenzioso.....	22
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie.....	23
Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni.....	23
Art. 39. Clausola di adeguamento.....	23
Art. 40. Disposizioni per il solo anno 2013.....	23
ALLEGATO A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	24
ALLEGATO B – Categorie di utenze non domestiche.....	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

L'istituzione del tributo è prevista dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, per il solo anno 2013, operano alcune disposizioni previste dall'articolo 10 della Legge 6 Giugno 2013, n. 64.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si definisce «rifiuto» ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente capoverso, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente capoverso.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:

- a) i rifiuti da attività agricole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue.
- g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato "A"** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, artigianali, commerciali, e di servizi. Tali rifiuti vengono conferiti nelle apposite aree individuate a tal fine dall'Ente.

Art. 4. Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (tettoie, balconi, terrazze, parcheggi);
- c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici (attività commerciali, artigianali, professionali e attività produttive in genere);

Sono escluse dalla tassazione:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili);
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, detenute o occupate in via

esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

per gli impianti di distribuzione dei carburanti:

- ✓ le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- ✓ le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Le circostanze di cui al capoverso precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusioni dall'obbligo di conferimento e pagamento del tributo

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Per tali locali si applicano il secondo e il terzo capoverso dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze. Il servizio di smaltimento presso imprese a ciò abilitate, va documentalmente provato con il contratto stipulato con la Ditta autorizzata.

Art. 10. Superficie degli immobili

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario al metro quadro inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del “piano finanziario” degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

E' riportato a nuovo, nel “piano finanziario” successivo o anche in “piani” successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione del tributo provinciale se ed in quanto dovuto:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della tariffa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

La tariffa è determinata sulla base del “piano finanziario” con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al capoverso precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da **una quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da **una quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b. Allegato "1" Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. Il periodo minimo non può essere inferiore a 30 giorni.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. L'inizio o la cessazione dell'occupazione/detenzione può essere accertata anche d'ufficio.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 Allegato "1" Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2.- Allegato "1" Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in "residenze sanitarie assistenziali" (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 Allegato "1" Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato “1” Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato “B”**.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste **nell'allegato “B”** viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31.

Art. 20. Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 30 (trenta) per cento.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

21. Tributo provinciale

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

TITOLO III – Riduzioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20 (venti) per cento;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 (trenta) per cento;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 (trenta) per cento.

Le riduzioni di cui al capoverso precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 (trenta) per cento ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo capoverso risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Si applicano il secondo e il terzo capoverso dell'articolo 22.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applicherà soltanto la maggiore di esse, non essendo cumulabili tra loro.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

Alla tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.

Art. 27. Aliquote

L'aliquota base della maggiorazione di cui all'articolo 26 è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in **0,30 euro** per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a **0,40 euro** per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

Se i soggetti di cui al capoverso precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo capoverso.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione: specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso: dei locali e delle aree;
- e) la data: in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione e/o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti: per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo: (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile: (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali: dei locali e delle aree;
- d) la data: in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione e/o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti: per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Funzionario responsabile

Il Funzionario responsabile, cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, viene identificato nel Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Art. 31. Accertamento

L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A/R inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30 (trenta) per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100 (cento) per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 60 (sessanta) per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal Funzionario responsabile dell'ufficio tributi entro il termine di sessanta giorni della notifica degli stessi, si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 100 (cento).

La contestazione della violazione di cui al presente capoverso deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 33. Riscossione

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e eventuale tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della I rata.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante mod. F24.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A/R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34. Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **12 euro per anno d'imposta**.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 10 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione

dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo **di euro 12**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 37. Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti da specifiche norme.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2013**.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 46 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 39. Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni per il solo anno 2013

In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 per il solo anno 2013 operano le disposizioni previste dall'articolo 10 comma 2 lettere a), c), f) della Legge 6 giugno 2013, n. 64, entrata in vigore l'8 giugno 2013, e precisamente:

- ✓ Il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è stabilito in quattro rate con scadenza il trentuno luglio, il trenta settembre, il quindici novembre e il trentuno dicembre (Delibera C.C. n. 10 del 28/06/2013).
- ✓ La maggiorazione standard pari a **0,30 euro** per metro quadro è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo (trentuno dicembre), secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 del Decreto Legge n.201/2011.

ALLEGATO A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- x rifiuti di carta, cartone e similari;
- x rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- x imballaggi primari
- x imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- x contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- x sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- x accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- x frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- x paglia e prodotti di paglia;
- x scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- x fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- x ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- x feltri e tessuti non tessuti;
- x pelle e simil - pelle;
- x gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- x resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- x imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- x moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- x materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- x frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- x rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- x manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- x nastri abrasivi;
- x cavi e materiale elettrico in genere;
- x pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- x scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- x scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- x residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- x accessori per l'informatica.
- x Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca

ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B – Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Utenze non domestiche		Parte fissa	Parte variabile
<i>cat</i>	<i>descrizione</i>	<i>Coefficiente Kc</i>	<i>Coefficiente Kd</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,75
2	Cinematografi e teatri	0,40	3,51
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	6,04
5	Stabilimenti balneari	0,47	4,15
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	4,04
7	Alberghi con ristorante	1,21	10,69
8	Alberghi senza ristorante	0,97	8,50
9	Case di cura e riposo	1,00	8,76
10	Ospedali	1,15	10,08
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,04	9,10
12	Banche ed istituti di credito	0,64	5,57
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,70
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze	1,26	11,01
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	6,45
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43	12,57
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	22,40
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	22,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	17,60
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste	2,01	17,66
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93
28	Ipermercati di generi misti	2,19	19,26
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,80	51,03
30	Discoteche, night club	1,34	11,80